



**COMUNE DI CARMIANO**  
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

(art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15/2026

## INDICE GENERALE

CAPO I - Disposizioni Generali .....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione .....	3
Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione .....	3
CAPO II - Contenuto dell'agevolazione .....	4
Art. 4 – Contenuto della definizione agevolata .....	4
CAPO III – Modalità di adesione .....	4
Art. 5 - Procedura per l'adesione alla definizione agevolata .....	4
Art. 6 - Termine per l'adesione .....	5
CAPO IV - Pagamento .....	5
Art. 7 - Pagamento in unica soluzione .....	5
Art. 8 - Pagamento rateale .....	5
CAPO V – Effetti e decadenza .....	6
Art. 9 - Effetti della definizione agevolata .....	6
Art. 10 - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti .....	6
Art. 11- Rinuncia al contenzioso pendente .....	7
Art. 12 - Decadenza .....	8
CAPO VI - Disposizioni finali .....	8
Art. 13 – Pubblicazione ed efficacia .....	8
Art. 14 – Trattamento dei dati personali .....	8
Art. 15 – Norme di rinvio .....	9
Art. 16 – Entrata in vigore .....	9

## **CAPO I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Carmiano.
2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti mediante lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi a qualsiasi titolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025.
3. Il presente regolamento si conforma ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione**

1. La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate di competenza del Comune di Carmiano derivanti da atti esecutivi emessi entro il 31/12/2025 o derivanti da atti non esecutivi maturati alla data del 31/12/2025 relativi a:
  - a) Imposta Municipale Propria (IMU), per la quota di competenza comunale;
  - b) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), per le annualità in cui è stato applicato;
  - c) Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. La definizione agevolata riguarda esclusivamente le entrate gestite direttamente dal Comune di Carmiano.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
  - a) i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che restano disciplinati esclusivamente dall'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025;
  - b) le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali, ai sensi dell'art. 1, comma 105, della Legge n. 199/2025.
  - c) sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Art. 3. Ambito soggettivo di applicazione**

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i soggetti passivi delle entrate di cui all'art.

- 2, comma 1, che risultino debitori del Comune di Carmiano alla data di presentazione della domanda.
2. La domanda può essere presentata anche da:
    - a) i coobbligati in solido
    - b) gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti tributari trasmessi per successione
    - c) i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.
  3. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai contribuenti che abbiano già ottenuto una rateizzazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Carmiano, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 16/05/2022, a condizione che rinuncino espressamente al piano di rateizzazione in corso.

## **CAPO II - Contenuto dell'agevolazione**

### **Art. 4 - Contenuto della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata comporta lo stralcio integrale delle sanzioni tributarie e degli interessi comunque denominati.
2. Restano dovute, e sono oggetto di pagamento da parte del contribuente:
  - la quota capitale del tributo, corrispondente all'imposta o al tributo originariamente dovuto
  - le spese di notifica degli atti.
3. In caso di atti per i quali il contribuente abbia già effettuato pagamenti parziali a titolo di sanzioni e/o interessi, tali somme non sono rimborsabili e non possono essere imputate alla quota capitale residua.

## **CAPO III – Modalità di adesione**

### **Art. 5 - Procedura per l'adesione alla definizione agevolata**

1. Il contribuente presenta al Comune di Carmiano - Ufficio Protocollo, brevi manu, o tramite pec [protocollo@pec.comune.carmiano.le.it](mailto:protocollo@pec.comune.carmiano.le.it) apposita istanza di richiesta della propria posizione debitoria; tale istanza deve essere presentata su apposito modello predisposto (**Modello A**) e pubblicato sul sito web dell'Ente.

## **Art. 6 - Termine per l'adesione**

1. Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di Carmiano entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Carmiano all'indirizzo [www.comune.carmiano.it](http://www.comune.carmiano.it)
2. il Comune, entro i 30 giorni lavorativi successivi, comunicherà al recapito indicato dal richiedente se il contribuente può essere ammesso alla definizione agevolata e quindi l'eventuale ammontare del debito oggetto di definizione.
3. Il contribuente entro i successivi 15 giorni dovrà comunicare mediante apposito modello (Modello B), la volontà di aderire alla definizione agevolata e se intende pagare il proprio debito in un'unica soluzione o ratealmente; in questo secondo caso saranno applicati, secondo la legge, gli interessi al tasso legale vigente.
4. Il Comune, entro 15 giorni, notifica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri individuati agli articoli 7 e 8 del presente regolamento. L'adesione alla definizione agevolata deve intendersi come riconoscimento del debito nei confronti del Comune di Carmiano.

## **CAPO IV - Pagamento**

### **Art. 7 - Pagamento in unica soluzione**

1. Il contribuente che sceglie il pagamento in unica soluzione è tenuto a versare l'intero importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda di cui all'articolo 6, comma 4.
2. Il pagamento è effettuato mediante le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4.

### **Art. 8 - Pagamento rateale**

1. In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può richiedere il pagamento rateale degli importi dovuti secondo il piano rateale previsto dall'articolo 20 del citato Regolamento Generale delle Entrate.
2. L'importo da rateizzare non può essere inferiore ad €. 50,00 e l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad €. 25,00.
3. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
4. Per importi superiori ad €. 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate.

5. La rateizzazione si perfezionerà, e con essa la sospensione del debito, al pagamento della prima rata; le rate dovranno essere onorate alle scadenze comunicate nel piano rateale e cadranno, salvo diverso accordo, alla fine di ogni mese; la prima dovrà essere pagata entro il termine indicato per il pagamento in unica soluzione di cui all'art. 7, comma 1.
6. I pagamenti saranno considerati regolari se effettuati con un ritardo massimo di 5 giorni rispetto alle scadenze stabilite.
7. Il Comune, in questo caso, potrà riprendere le procedure ordinarie di recupero crediti previste dalla normativa vigente.

## **CAPO V – Effetti e decadenza**

### **Art. 9 - Effetti della definizione agevolata**

1. La presentazione della domanda di definizione agevolata produce i seguenti effetti:
  - a) sospensione dei termini di versamento relativi agli atti oggetto di definizione
  - b) la sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo e di affidamento del carico ai soggetti incaricati della riscossione coattiva, per tutti gli avvisi di accertamento rientranti nell'ambito temporale di cui all'articolo 2.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 7 in unica soluzione ovvero con il pagamento di tutte le rate, ai sensi dell'articolo 8.
3. Il perfezionamento della definizione estingue definitivamente il debito tributario oggetto della domanda.
4. La sospensione di cui al comma 1 opera dalla data di presentazione della domanda e permane fino al perfezionamento della definizione agevolata o alla data di eventuale decadenza dal beneficio. In caso di decadenza, il Settore competente procede senza indugio alla riscossione coattiva dell'intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, dedotti i versamenti già effettuati.

### **Art. 10 Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, la definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica anche alle controversie esclusivamente tributarie, in ogni stato e grado del giudizio di merito, aventi ad oggetto gli atti relativi alle entrate di cui all'art. 2, pendenti alla data di presentazione della domanda di definizione. Ai fini del presente articolo, la controversia si intende pendente anche qualora, alla data di presentazione della domanda, sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria

in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
4. La definizione può avvenire col pagamento del tributo e delle spese di notifica, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda.
5. Dagli importi dovuti in base al precedente comma sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli importi dovuti, sono liquidati direttamente dal contribuente.

### **Articolo 11 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nell'istanza di cui all'articolo 6, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del versamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso e si concretizza l'accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, il contribuente dovrà chiedere all'Ente di rinunciare alla lite e se ciò avviene l'atto di rinuncia sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata. Anche in questa eventualità le parti accetteranno, in caso di accordo, la compensazione delle spese di lite.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive e passate in giudicato alla data di perfezionamento della definizione.

## **Art. 12 - Decadenza**

1. Il contribuente decade dalla definizione agevolata nei seguenti casi:
  - a) mancato pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il termine di cui all'art. 7, comma 1
  - b) mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Carmiano
  - c) mancato versamento degli importi dovuti per la definizione delle controversie ai sensi dell'art. 11 entro i termini ivi previsti.
2. In caso di decadenza:
  - a) il debito originario riprende vigore per intero, con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta;
  - b) i pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto;
  - c) il Settore competente procede alla riscossione dell'importo residuo con le modalità ordinarie, ivi compresa la riscossione coattiva.

## **CAPO VI - Disposizioni finali**

### **Art. 13 – Pubblicazione ed efficacia**

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Carmiano, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
3. Il Settore competente assicura la massima diffusione della disciplina della definizione agevolata mediante pubblicazione sul sito istituzionale e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali dei contribuenti acquisiti ai fini della definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento è il Comune di Carmiano.

### **Art. 15 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano:
  - a) l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
  - b) il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Carmiano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 16/05/2022;
  - c) i regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi di cui all'art. 2, comma 1;
  - d) la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
  - e) le disposizioni del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Carmiano.